

DELIBERAZIONE N. 831 DEL 17/09/2025	
OGGETTO: Presa d'atto del verbale di conciliazione in sede sindacale ex art. 2113 comma IV c.c., art. 410 e 411 comma III c.p.c., sottoscritto a seguito della notificazione in data 07/05/2024 dell'invito a concludere una negoziazione assistita da avvocati fascicolo NG0011.	
Esercizi/o e conto 2025-20.20.20.201 Centri/o di costo 2003000 - Importo presente Atto: € 87.295,60 - Importo esercizio corrente: € 87.295,60 Budget - Assegnato: € - - Utilizzato: € - - Residuo: € - Autorizzazione n°: 2025/ 7 AFF GEN Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista	STRUTTURA PROPONENTE UOC Affari Generali Il Dirigente Responsabile Massimiliano Gerli Responsabile del Procedimento Eleonora Allocca L'Estensore Simona D'Onofrio Proposta n° DL-591-2025
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Positivo Data 15/09/2025 IL DIRETTORE SANITARIO f.f. Costanza Cavuto	PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Positivo Data 15/09/2025 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. Giuseppe Zappalà
La presente deliberazione si compone di n° 7 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale: verbale+preventivo	

Il Dirigente della UOC Affari Generali

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Vista la deliberazione n. 814 del 03.09.2025 recante *“Preso d’atto della deliberazione della Regione Lazio 7 agosto 2025 n.697 avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri. Adozione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli IFO.”*;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025 avente ad oggetto *“Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)”* ;
- Vista la deliberazione n. 160 del 18 febbraio 2025 di presa d’atto dell’insediamento del Direttore Generale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De Angelis;
- Vista la deliberazione n. 293 del 31.03.2025 con la quale il Dott. Massimo Armitari è stato nominato Direttore Amministrativo degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO);
- Vista la deliberazione n. 367 del 23 aprile 2024 con la quale la Dott.ssa Costanza Cavuto è stata nominata Direttore Sanitario f.f. degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;
- Visto il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico a Istituti

Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di “oncologia” per l’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di “dermatologia” per l’Istituto Santa Maria e San Gallicano (ISG);

Premesso che il 07/05/2024 è stata notificata a questi Istituti, un invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita da avvocati ex art. 2 e ss D.L. n. 132/2014, conv. in L. n. 162/2014, come modificato dall’art. 9 del D.Lgs n. 149/2022, attuativo della Legge Delega n. 206/2021 e in vigore dal 28.02/2023, acquisita agli atti di questa Unità Operativa con numero fascicolo NG0011;

che nel suddetto invito l’istante ha richiesto l’accertamento della natura subordinata, con inquadramento a “Dirigente – Ruolo sanitario, professionale, tecnico e amministrativo (Area III) del S.S.N., del rapporto di lavoro a tempo pieno intercorso con gli Istituti, senza soluzione di continuità, nel periodo dal 01.11.2003 al 30.06.2007/ dal 01.05.2012 al 30.09.2012 e dal 01/11/2012 al 15.06.2018;

che l’istante ha richiesto per la definizione del suindicato procedimento la corresponsione in proprio favore da parte degli IFO del complessivo importo di Euro 603.995.13;

che la citata negoziazione, nonostante l’adesione degli I.F.O., si concludeva inizialmente con verbale negativo;

Considerato che, nonostante l’esito negativo sopra citato, successivamente, tra le parti intercorreva una lunga trattativa al fine di una eventuale definizione bonaria della vertenza;

che, difatti, con mail del 9.09.2024, la UOC Affari Generali ha richiesto alle UOC di riferimento la documentazione utile ai fini della difesa degli IFO e della valutazione più dettagliata della richiesta sopra indicata;

che, a seguito dei prospetti forniti da controparte in ordine al riepilogo delle spettanze richieste, è stata inizialmente fornita dalla UOC Risorse Umane, con mail dell’11.09.2024, una relazione contenente dei rilievi su alcune voci erroneamente calcolate da controparte;

che, pertanto, il legale degli IFO, con mail dell'11.11.2024, ha trasmessi i conteggi riformulati da controparte secondo i rilievi sopra citati;
che, nel frattempo, si è proceduto a prorogare la convenzione di negoziazione assistita sottoscritta tra le parti;
che, inoltre, la UOC Risorse Umane, con mail del 27.03.2025, ha inviato i conteggi definitivi e congruenti con quanto precedentemente riconosciuto dagli IFO in transazioni analoghe, per un importo pari a € 90.039,54;

Rilevato che l'avv. Mereu, legale degli IFO, a seguito di ulteriore trattativa, ha comunicato la disponibilità manifestata da controparte di addivenire ad un accordo conciliativo per una somma ulteriormente inferiore a quella sopra citata con conseguente drastica riduzione, in partenza di trattativa, delle somme richieste originariamente;
che gli I.F.O., attesa la disponibilità manifestata da controparte di rinunciare al risarcimento delle differenze retributive relative a diverse annualità stipendiali, hanno ritenuto conveniente addivenire ad una conciliazione bonaria della controversia, anche al fine di evitare l'alea del giudizio che avrebbe comportato un ulteriore aggravio di spesa per gli Istituti;
che, pertanto, le parti hanno definito un accordo conciliativo per un importo complessivo di Euro 80.000,00, oltre le spese legali, a fronte della richiesta iniziale pari ad Euro 603.995.13;

Atteso che, pertanto, in data 21 maggio 2025, con verbale di conciliazione in sede sindacale ex art. 2113 comma IV c.c., art. 410 e 411 comma III c.p.c., le parti, all'esito di un confronto, senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese, hanno inteso definire bonariamente ogni possibile ragione di lite, presente e futura, conciliando e transigendo ex art. 1965 ss c.c. anche in via generale e novativa, ogni e qualsiasi vicendevole pretesa;
che con la sottoscrizione del verbale, gli IFO si sono impegnati ed obbligati a corrispondere a controparte la somma complessiva di Euro 80.000,00;
che le parti hanno altresì previsto che gli Istituti corrisponderanno allo studio legale Bernardinis e Mozzi, intervenuto quale difensore dell'istante, la somma di Euro

5.000,00 oltre oneri di legge, a titolo di contributo alle spese legali, per un importo totale di Euro 7.295,60;

- Ritenuto pertanto, necessario prendere atto del sopra menzionato accordo di conciliazione tra le parti;
- Ravvisata quindi, la necessità di procedere con gli adempimenti connessi e conseguenti all'accordo di conciliazione sopra menzionato;
- Precisato che tutta la documentazione richiamata e non allegata nella presente deliberazione, è reperibile agli atti della UOC proponente;



- Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della Legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005.

Propone

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

prendere atto del verbale di conciliazione in sede sindacale ex art. 2113 comma IV c.c., art. 410 e 411 comma III c.p.c., allegato al presente provvedimento, sottoscritto a seguito della notificazione in data 07/05/2024 dell'invito a concludere una negoziazione assistita da avvocati, acquisita agli atti di questa Unità Operativa con numero fascicolo NG0011;

provvedere, per l'effetto, a corrispondere a controparte, nei termini di cui al verbale di conciliazione in sede sindacale del 21.05.2025, la somma di Euro 80.000,00;

provvedere a corrispondere allo studio legale Bernardinis e Mozzi la somma di Euro 5.000,00 oltre oneri di legge, per un importo totale di Euro 7.295,60;

far gravare la somma di Euro 87.295,60 sul fondo 20.20.20.201, anno 2025.

La U.O.C. AA.GG. e la U.O.C. Risorse Economiche cureranno gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC Affari Generali

Massimiliano Gerli

Il Direttore Generale

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006 n. 2;
- Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”;
- Vista la deliberazione n. 814 del 03.09.2025 recante *“Presa d’atto della deliberazione della Regione Lazio 7 agosto 2025 n.697 avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri. Adozione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli IFO.”*;
- Visto l’art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, non ch  l’art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.
- In virt  dei poteri di cui alla delibera IFO n. 160 del 18 febbraio 2025 inerente l’insediamento del Direttore Generale Dott. Livio De Angelis;
- Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza   totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m.i., nonch  alla stregua dei criteri di economicit  e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale; ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta cos  formulata concernente *“Presa d’atto del verbale di conciliazione in sede sindacale ex art. 2113 comma IV c.c., art. 410 e 411 comma III c.p.c., sottoscritto a seguito della notificazione in data 07/05/2024 dell’invito a concludere una negoziazione assistita da avvocati fascicolo NG0011.”* e di renderla disposta.

Il Direttore Generale

Dott. Livio De Angelis

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

(art. 2113, co. IV, c.c.; artt. 410 e 411 co. III c.p.c.)

Oggi 21 maggio 2025, alle ore 13:30, con l'ausilio della FISASCAT CISL in Via Dell'Esquilino n. 38, con modalità da remoto attraverso l'attivazione della specifica funzione Teams, è stato esperito il tentativo di conciliazione sindacale tra:

LAVORATORE: nato a C.F.
residente in Via n. , rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Mozzi.

Il si trova presso il posto di lavoro sito in Roma, Via Elio Chianesi n. 53 c/o Istituti Fisioterapici Ospitalieri (email:).

L'Avv. Vincenzo Mozzi si trova in Roma, Via Paolo di Dono, 3/A (email: studiolegale@pdbvm.it).

Il lavoratore è assistito dal Sig. Nicola Ramogida (Rapp. dei lavoratori appartenente all'organizzazione sind.le della Fisascat-Cisl - con firma depositata presso ITL di Roma), giusta delega rilasciata ed a cui con il presente atto lo stesso lavoratore conferisce mandato anche in qualità di conciliatore (n.ramogida@cisl.it).

AZIENDA: I.R.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI, o anche più semplicemente IFO (CF: 02153140583 RIVA 01033011006), con sede in Roma in via Via Elio Chianesi 53, in persona della Dott.ssa Eleonora Allocca (c.f.), giusta procura conferita dal legale rappresentante p.t., Dott. Livio De Angelis nella sua qualità di Direttore Generale, nato a il (C.F.), rappresentato e difesi dall'Avv. Paolo Mereu (c.f.). Il datore di lavoro rinuncia all'assistenza della parte datoriale.

La Dott.ssa Eleonora Allocca si trova in Roma, Via Elio Chianesi 53 (email: eleonora.allocca@ifo.it).

L'Avv. Paolo Mereu (c.f.), si trova in Roma, Via G.G. Belli, n. 96 (email: paolo.mereu@mereugentile.it).

IL CONCILIATORE: Sig. Nicola Ramogida ha accertato l'identità delle Parti, la capacità ed il potere di ciascuna di esse di conciliare la controversia in esame, ha preventivamente provveduto ad avvertire le Parti stesse circa gli effetti propri della Conciliazione in sede sindacale, giusto il combinato disposto dall'art. 2113, comma 4° c.c. e degli artt. 410, 411, comma 3° e 412 c.p.c., come modificati dalla legge 11 agosto 1973 n. 533 e dagli artt. 36 ss, D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, L. 183/10, ha quindi dato corso al tentativo di amichevole e definitiva composizione della controversia insorta tra il e gli I.R.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI, avente ad oggetto la seguente rivendicazione del Dott. il prospettato inquadramento costante in modalità subordinata ed a tempo indeterminato nei periodi dal 1° novembre 2003 al 30 giugno 2007 / dal 1° maggio 2012 al 30 settembre 2012 / dal 1° novembre 2012 al 15 giugno 2018 che gli avrebbero consentito di accedere a maggiori retribuzioni comprensive di interessi e rivalutazione per € 421.937,80 lordi; gli avrebbe garantito accantonamenti per



TFR per € 53.532,33 lordi; gli avrebbe garantito una maggiore contribuzione previdenziale per € 128.525,00 (quota a carico del datore di lavoro), oltre a cagionare ulteriori danni, anche non patrimoniali, sempre conseguenti ai contratti di collaborazione intercorsi.

Dopo ampia discussione, dopo aver esaminato tutti gli elementi di fatto e di diritto nonché le rispettive ragioni addotte, si dà atto che le parti hanno raggiunto l'accordo sulle basi che seguono.

Premesso che

A. il lavoratore è attualmente alle dipendenze degli I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI.

B. Con atto in data 7.5.2024, per il tramite dell'Avv. Vincenzo Mozzi, il lavoratore formulava invito alla stipula della negoziazione assistita, con domanda di: accertamento della natura subordinata, con inquadramento a "Dirigente - Ruolo sanitario, professionale, tecnico e amministrativo (Area III)" del S.S.N., del rapporto di lavoro a tempo pieno intercorso, senza soluzione di continuità, nei periodi dal 1° novembre 2003 al 30 giugno 2007 / dal 1° maggio 2012 al 30 settembre 2012 / dal 1° novembre 2012 al 15 giugno 2018 (dal 16.06.2018 il rapporto è stato "stabilizzato"); - accertamento, per l'effetto, del diritto del al pagamento di tutte le differenze retributive maturate, quantificate, ad oggi, in € 421.937,80 (importo comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria), nonché alla regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva (quota a carico datore di lavoro € 128.525,00); - accertamento del diritto all'accantonamento del TFR maturato sino alla data del 15.06.2018, pari ad € 53.532,33; - accertamento dell'illegittimità dei contratti di collaborazione intercorsi e, per l'effetto, del diritto del al pagamento del risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

C. La citata negoziazione, nonostante l'adesione degli I.F.O., si concludeva senza esito.

D. Le parti, all'esito di un lungo confronto, anche al fine di evitare l'alea del giudizio, senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese, hanno inteso definire bonariamente ogni possibile ragione di lite, presente e futura, conciliando e transigendo ex artt. 1965 ss. Cod. civ. anche in via generale e novativa, ogni e qualsiasi pretesa, anche non ancora azionata, dal lavoratore nei confronti degli I.F.O., e da quest'ultimi nei confronti del lavoratore che possa derivare dall'esecuzione dell'intercorso rapporto di lavoro.

Tutto ciò premesso, le parti hanno raggiunto il seguente

ACCORDO

1. Le premesse sono parte integrante del presente accordo, anche ai fini della sua interpretazione.
2. Le parti convengono di risolvere transattivamente la controversia come segue:
3. Il con la firma del presente verbale e salvo il corretto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni di pagamento assunte dagli I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI, ai



sensi dei punti che seguono, rinuncia al diritto, all'azione ed a tutte le domande formulate con la negoziazione assistita di cui al punto B), ed in particolare a quelle relative all'illegittimità dei contratti di collaborazione intercorsi e alle richieste differenze retributive e contributive e a tutte quelle indicate nella premessa. Inoltre, con la firma del presente verbale e salvo il corretto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni di pagamento assunte dagli I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI, il Dott.

rinuncia ad ogni diritto, azione e pretesa, anche non ancora azionata, derivante direttamente e/o indirettamente dal rapporto di lavoro intercorso e intercorrente con gli I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI sino alla data di sottoscrizione del presente verbale, dichiarando di non aver più nulla a pretendere — per nessun titolo, ragione o causa — dagli I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI con riguardo al rapporto di lavoro sino ad oggi intercorso, anche in relazione ad ogni diversa qualificazione giuridica dell'attività prestata in favore degli I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (e così, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, rinuncia a qualsivoglia pretesa in ordine a: una diversa anzianità di servizio e/o inquadramento contrattuale; differenze retributive di qualunque genere o natura, ferie, permessi e straordinari; qualsivoglia indennità o bonus, di legge o di contratto, connessi allo svolgimento e/o alla conversione del rapporto di lavoro; danni da dequalificazione e/o da demansionamento e/o da mobbing; pagamento di bonus o incentivi di qualunque specie -siano essi maturati o maturandi-; retribuzioni arretrate di qualsivoglia specie e/o natura maturate o maturande -in via esemplificativa, ma non esaustiva, stipendi arretrati, scatti di anzianità, retribuzioni e/o emolumenti in genere-; eventuali rimborsi spese; eventuali importi dovuti a titolo di indennità di trasferta; qualsiasi incidenza di trattamenti retributivi corrisposti in qualsiasi forma, in denaro o in natura, sulle voci dirette, indirette e/o differite della retribuzione, ivi inclusi il TFR e le altre competenze di fine rapporto; indennità sostitutiva di preavviso e indennità supplementare, nonché qualsivoglia ulteriore indennità, di origine legale o contrattuale; ritenute e trattenute operate dagli I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI sulle somme erogate nel corso del rapporto di lavoro; qualunque indennità e ogni domanda di risarcimento del danno, anche extracontrattuale e/o non patrimoniale, ex artt. 2043, 2059, 2087, 2116, comma 2, e 2103 c.c.; piani di incentivazione o compensi legati alla anzianità e alla permanenza in servizio; premi, bonus, trattamenti annuali e pluriennali di qualsivoglia natura inclusi quelli connessi con la fine rapporto o da pagarsi dopo la sua cessazione; fringe benefits; incidenza di trattamenti retributivi corrisposti in qualsiasi forma e schema, sia in denaro che in natura; schemi premianti compresi quelli pensionistici; qualsiasi ulteriore pretesa o diritto che possa derivare da leggi, dal CCNL applicato, dai contratti collettivi, anche aziendali, dal contratto individuale di lavoro o dagli usi, relativamente al rapporto di lavoro sino ad oggi intercorso).

4. Gli I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI accettano le rinunce formulate dal
di cui al punto n. 3) che precede e, senza alcun riconoscimento neppure parziale e tacito delle



avverse pretese, a tacitazione di qualsivoglia pretesa formulata o formulabile a qualsiasi titolo, causa e/o ragione nei confronti degli IFO in ordine al rapporto di lavoro intercorso fino ad oggi, corrisponderanno al
le seguenti somme;

a) € 20.000,00 onnicomprensive a titolo di risarcimento "da perdita di chance non economica", consistente nella privazione della possibilità di sviluppi e progressioni nell'attività lavorativa a seguito della preclusione, per via dell'esclusione dall'organico fisso aziendale, all'accesso ai concorsi per la progressione in carriera, nonché nella privazione della possibilità di accrescimento professionale nei periodi dal 1° novembre 2003 al 30 giugno 2007 / dal 1° maggio 2012 al 30 settembre 2012 / dal 1° novembre 2012 al 15 giugno 2018;

b) € 60.000,00 lordi a titolo transazione generale novativa quale contropartita per la rinuncia da parte del
alle pretese di cui al punto B) della premessa, nonché a qualsivoglia lite riguardante il rapporto di lavoro a qualsiasi titolo intercorso con gli I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI fino ad oggi.

5. Le somme di cui al punto 4a) e 4b) saranno corrisposte in due rate equivalenti, previa emissione di due cedolini paga, con scadenza rispettivamente entro il 30.09.2025 e il 31.01.2026, mediante bonifico bancario disposto sul CC del . , Banca , all'Iban . Il ritardo oltre 30 giorni nel pagamento di una sola delle rate comporta la decadenza dal beneficio del termine ed il diritto per il . di agire per l'esecuzione dei pagamenti che dovessero risultare ancora dovuti in adempimento del presente accordo.

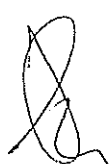
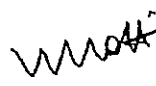
6. Il accetta gli importi di cui al punto 4a) e 4b), i titoli per i quali vengono erogati e le modalità di pagamento di cui al punto 5 e, con la sottoscrizione del presente atto, accetta e rilascia più ampia quietanza delle somme che precedono, qualora puntualmente accreditate, nonché delle relative imputazioni.

7. Gli I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI dichiarano espressamente di non avere alcunché a pretendere dal per qualsivoglia titolo, ragione o causa (dedotti e/o deducibili, relativamente al rapporto di lavoro sino ad oggi intercorso.

8. Il accetta le rinunce degli I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI.

9. Gli I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI a titolo di contributo alle spese legali, anche per l'assistenza prestata per il raggiungimento del presente accordo, corrisponderanno allo Studio Avv. de Berardinis e Mozzi la somma di 5.000,00 oltre oneri di legge (15%, c.p.a. ed IVA, dedotta ritenuta d'acconto); la predetta somma verrà versata, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente allo stesso intestato, Banca FinecoBank (numero conto), all'Iban . , entro e non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dalla sottoscrizione del presente accordo, cui seguirà fattura che sarà



trasmessa dallo Studio Avv. de Berardinis e Mozzi, intestata all'IFO (Codice Univoco UFWFGB). Le ulteriori spese legali del procedimento di negoziazione assistita in materia di lavoro, conclusosi senza esito, sono compensate tra le parti.

10. Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti riconoscono e dichiarano di non avere alcunché a pretendere l'una dall'altra in relazione all'instaurazione e/o all'esecuzione del rapporto di lavoro sino ad oggi intercorso e/o per qualsivoglia altro titolo, ragione o causa, anche diverse da quelle menzionate nel presente accordo, a cui comunque, con la sottoscrizione del presente accordo rinunciano.

11. Il dovrà mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni contenute nel presente verbale di conciliazione e comunque connesse al rapporto lavorativo intercorso con gli I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI, ivi compreso ogni riferimento ai suoi amministratori, dirigenti e dipendenti. Il non rilascerà alcuna intervista e/o dichiarazione a terzi con riferimento al rapporto di lavoro, al presente accordo e alla fase di negoziazione assistita e si asterrà da qualunque condotta che possa danneggiare l'immagine e la reputazione degli I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI.

12. Le spese ed i costi della presente conciliazione ricadranno, per accordo tra le parti, esclusivamente a carico degli I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI.

13. Rispetto alle rinunce reciproche di cui sopra, sono fatti salvi i diritti delle Parti volte ad ottenere l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contenute nel presente accordo e/o il risarcimento del danno in caso di violazione delle stesse.

14. Le parti dichiarano di aver avuto comunicazione e conoscenza degli effetti della sottoscrizione del presente verbale, comportante rinuncia e transazione ai sensi dell'art. 2113 c.c. non più impugnabile a norma dello stesso articolo e delle relative disposizioni del codice di procedura civile di cui all'art. 409 e seguenti.

15. Il presente accordo viene, altresì, firmato dai difensori e procuratori delle parti Avv. Paolo Mereu e Avv. Vincenzo Mozzi per la rinuncia alla solidarietà professionale di cui all'art. 13 LP.

16. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento generale in tema di protezione dei dati personali n.679/2016 - GDPR, i dati personali contenuti in questo verbale di conciliazione in sede sindacale (contenente rinunce), saranno trattati con strumenti informatici e su supporto cartaceo. La base giuridica di tale trattamento è costituita dall'obbligo di legge. Le operazioni di trattamento saranno effettuate da addetti al trattamento, soggetti autorizzati dai Titolari all'assolvimento di tali compiti opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali. Gli addetti al trattamento si impegnano a mantenere riservati i contenuti del presente verbale di conciliazione in sede sindacale. I dati personali potranno essere comunicati solo a soggetti pubblici per l'eventuale deposito di legge e non saranno diffusi a terzi. I dati personali saranno conservati per il tempo necessario ai fini della



suddetta finalità e nei termini previsti dalla legge.

17. Il presente verbale, composto di 6 (sei) pagine viene sottoscritto in quattro copie originali, due vengono conservate presso l'Organizzazione Sindacale e le altre due vengono consegnate rispettivamente alle parti.

18. Si dichiara pertanto definita la controversia e si redige il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti, con la modalità da remoto, con condivisione del testo attraverso l'attivazione della specifica funzione di Teams (condivisione a schermo), venendo altresì trasmesso alle parti all'indirizzo mail dalle stesse indicato. Le parti approvano pertanto integralmente il contenuto del verbale, confermando la propria volontà di accettare tutte le condizioni riportate.

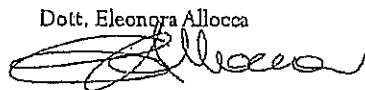
19. Il presente verbale di conciliazione in sede sindacale, laddove ritenuto necessario, verrà presentato al depositato presso l'I.T.L. di Roma a cura della parte interessata, per l'ulteriore deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Roma ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 411 c.p.c., comma 3, nel testo sostituito dall' art. 1 legge 11-08-1973, n° 533, così come modificato dal D.Lgs. 19-02-1998, n° 51, in vigore dal 21-03-1998 con effetto dal 02-06-1999.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Lavoratore

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (IFO)

Dott. Eleonora Allocca



Avv. Vincenzo Mozzi



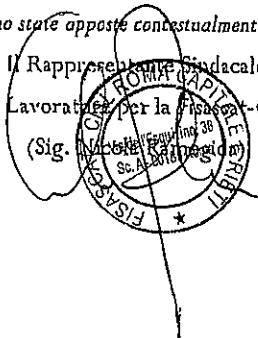
Avv. Paolo Meyer



Il Conciliatore, dopo aver proceduto all'identificazione delle parti certifica che le sottoscrizioni da esse apposte in calce al presente processo verbale sono autografe e sono state apposte contestualmente in sua presenza.

Il Rappresentante Sindacale
del Lavoratore per la Fisecat-CISL

(Sig. )



Roma, 29 maggio 2025

Spettabile
I.F.O.
Istituti Fisioterapici Ospitalieri
Via Elio Chianesi, 53
00144 Roma

C.F.: 02153140583
P.IVA: 01033011006

Codice univoco: UFWFGB

Progetto di notula n. 57/2025

/IFO-Verbale di conciliazione in sede sindacale del 21/05/2025-
Onorari e spese come previsti nel verbale di conciliazione indicato in epigrafe

Onorari	€ 5.000,00
Spese generali 15% D.M. n. 55/2014	€ 750,00
Parziale	€ 5.750,00
CPA 4%	€ 230,00
IVA 22%	€ 1.315,60
Totale parcella	€ 7.295,60
Detrazione R.A. 20%	€ 1.150,00
Netto da corrispondere	€ 6.145,60

Banca: FinecoBank
Intestazione: Studio Avv. de Berardinis e Mozzi
Numero conto: 4202489
Codice Iban: IT17A0301503200000004202489.

Il presente documento è stato emesso a solo titolo di memoria e non costituisce documento valido per esercitare il diritto alla detrazione dell'iva. Regolare fattura – ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del DPR 633/72- verrà emessa contestualmente all'atto del pagamento del corrispettivo netto qui indicato.

